CAMERA DEI DEPUTATI N. 3931-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 luglio 1986 (Stampato n 1901)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 luglio 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose

NOTA Testo approvato dalla Commissione X (Trasporti), nella seduta del 28 luglio 1986 Il relatore Guido Bernardi è stato autorizzato, in data 28 luglio 1986, a riferire oralmente all'Assemblea

TESTO
DEL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 del decreto-legge è sostituito con il seguente:

« 1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è abrogato.

2. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 le parole: « quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta » sono soppresse.

3. All'articolo 7 della stessa legge la parola « triennio » è sostituita da « quinquennio ».

4. I componenti del Comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 dicembre 1986.

5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati ».

Dopo l'articolo 1 del decreto-legge è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*: 1. Con il presente decreto-legge si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2 Le norme nazionali in contrasto con la direttiva di cui al comma 1 si intendono abrogate »

All'articolo 3

Identico

al comma 1, l'ultimo capoverso è soppresso

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente

Identico

« ART 3-*bis* – 1 Il primo comma dell'articolo 39 della legge 6 giugno 1974, n 298, è sostituito dal seguente

" Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31 " »

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente

Identico

« ART 4-*bis* – 1 Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 quintali »

Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge è inserito il seguente

« ART 4-*ter* 1 Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrano nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n 689 »

ART 2

ART 2

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Identico

Decreto-legge 5 luglio 1986, n 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 155 del 7 luglio 1986* (*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n 298, e successive integrazioni e modificazioni,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1

1 I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n 298, sono confermati sino alla data del 31 dicembre 1986.

ARTICOLO 2

1 La lettera *a*) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n 298, è sostituita dalla seguente

« *a*) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti »

(*) V inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 162 del 15 luglio 1986

ARTICOLO 3

1 Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n 298, sono sostituiti dai seguenti

« La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 30 quintali, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31 »

ARTICOLO 4

1 Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n 298, è sostituito dal seguente

« L'autorizzazione viene accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n 393, e successive modificazioni, essa vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità di imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori »

2 Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 641

3 Al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n 298, le parole « la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia » sono sostituite dalle parole « il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia »

ARTICOLO 5

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 5 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI - SIGNORILE - GORIA - ROMITA
VISENTINI.

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI